



Città di Somma Lombardo

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER
L'ACCESSO AI LOCALI COMMERCIALI SITUATI ALL'INTERNO
DEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.21 dell' 8 giugno 2020

Ripubblicato all' Albo Pretorio in data 11/07/2020 n.reg.1822.

Sommario

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2 OGGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITÀ.....	3
Art. 3 DEFINIZIONI	3
Art. 4 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO.....	5
Art. 5 SOGGETTI BENEFICIARI	5
Art. 6 MISURA DEL CONTRIBUTO	5
Art. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	5
Art. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	6
Art. 9 AMMISSIBILITA'	7
Art. 10 GRADUATORIA	7
Art. 11 MODALITÀ DI EROGAZIONE.....	8
Art. 12 VIGILANZA	8
ART.13 DECADENZA, RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO	8
ART.13 LIMITI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	9
Art. 14 NORMA FINANZIARIA.....	9
Art. 15 ALLEGATI	9

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina in modo sperimentale le modalità di erogazione degli incentivi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli ingressi degli edifici commerciali localizzati nel territorio del Comune di Somma Lombardo. Dopo il primo anno di attuazione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivedere nel merito il presente regolamento.

Art. 2 OGGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento esplicita le procedure da osservare per la erogazione del contributo a fondo perduto per l'abbattimento di barriere architettoniche per l'accesso ai locali commerciali;
2. Tale regolamento esplicita altresì tutti gli interventi diretti ad eliminare gli impedimenti fisici che ostacolano la vita relazionale dei disabili, definiti comunemente "barriere architettoniche" e dettagliatamente specificati dal DPR 503/1996 art.1 comma 2 e riportati all'art.2 del D.M. 236/1989;
3. Le disposizioni in esso contenute sono correlate alla Legge 9 gennaio 1989 n.13, al D.M. 236/1989 e alla Circolare del Ministero Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n.1669/U.L. esplicativa della legge 13/1989, nonché a tutta la normativa, anche regionale, che disciplina tale materia;
4. quanto sopra si ritiene indispensabile al fine di:
 - eliminare gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque ma in particolare per coloro che hanno una ridotta capacità motoria;
 - dare la possibilità a tutti i cittadini di accedere agli spazi di relazione;
 - garantire un miglior ambiente di vita per i cittadini;
 - incentivare l'adeguamento alle normative vigenti in materia di eliminazione barriere architettoniche per rendere fruibili gli spazi aperti al pubblico nei locali sedi di attività commerciali.

Art. 3 DEFINIZIONI

Accessibilità - La possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio, di entrarvi, di fruire di tutti gli spazi e attrezzature e di accedere alle singole unità immobiliari e ambientali, in condizioni di sicurezza e autonomia.

Accessibilità condizionata - La possibilità, con aiuto, di raggiungere l'edificio, di entrarvi agevolmente, di fruire di spazi e attrezzature e di accedere alle singole unità immobiliari e ambientali.

Adattabilità - La possibilità tecnico-economica di modificare nel tempo lo spazio costruito, allo scopo di renderlo accessibile e fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Adeguamento - L'insieme degli interventi necessari a rendere gli spazi costruiti conformi ai requisiti delle presenti norme o al progetto di visitabilità.

Autonomia - La possibilità, per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di utilizzare, anche con l'ausilio di appositi apprestamenti ambientali e strumentali, gli spazi, gli apparecchi e gli accessori ivi contenuti.

Barriere architettoniche:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti di edifici, di spazi attrezzati e spazi a verde;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Contrasto di luminanza - Indicatore, per la segnaletica visiva, che garantisce il controllo della percezione delle diverse tonalità anche in caso di scarsa illuminazione.

Edificio - Una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.

Fruibilità - La possibilità di utilizzare gli spazi aperti e/o costruiti, i servizi informativi ed i mezzi di trasporto.

Livello - Qualsiasi piano calpestabile, interrato o no, adibito a qualunque uso.

Mappa a rilievo - Rappresentazione grafica di un luogo, percepibile al tatto, corredata da una legenda a lettura facilitata.

Marcagrado - Fascia di materiale ad elevato contrasto di luminanza rispetto alla pedata posto in corrispondenza del bordo esterno della pedata.

Nucleo di servizi - E' l'insieme di uno o più servizi igienici distinti per tipo di fruizione (es.: riservato al pubblico, ai dipendenti e con eventuale suddivisione per sesso) da realizzare in ogni unità ambientale.

Orientamento - Possibilità di percepire la struttura dei luoghi, di mantenere la direzione di marcia e di individuare elementi di interesse sensoriale (tattili o acustici) lungo i percorsi.

Scritta a lettura facilitata - Scritta realizzata sia in braille che in normali lettere alfabetiche a rilievo e contrastate rispetto allo sfondo.

Sistema di orientamento - Si intendono tutte quelle soluzioni di carattere grafico, tattile e acustico adottate singolarmente o integrate fra loro, che facilitano la percezione dei luoghi e l'orientamento, in particolare delle persone non vedenti, ipovedenti o audiolesi.

Spazi di relazione - I locali di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Spazio esterno - L'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'ingresso dell'edificio o degli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.

Unità ambientale - Uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.

Unità immobiliare - Una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibili di autonomo godimento.

Visitabilità - L'accessibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.

Art. 4 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

L'eliminazione delle barriere architettoniche dovrà essere operata mediante:

- A. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o ristrutturazione edilizia, negli edifici commerciali, che rendano l'edificio visitabile (come da art.5 del DM 236/1989);
- B. acquisto e messa in opera di attrezzature a favore dell'accessibilità, quali pedana mobile e campanello wireless per ottenere la visitabilità condizionata (come da art. 5.7 del DM 236/1989).

Le opere devono essere regolarmente assentite nei modi e termini previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti (es. comunicazione per opere di edilizia libera, CILA, SCIA o permesso di costruire), e devono assicurare il rigoroso rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico - sanitarie relative agli interventi edilizi nonché al Regolamento Edilizio.

Art. 5 SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari del contributo degli incentivi stabiliti dal presente regolamento:

- il proprietario
- l'affittuario e/o conduttori dell'immobile con titolo derivante da altro diritto reale

di immobili destinati ad attività commerciali esistenti e non sottoposti a interventi edilizi dopo l'entrata in vigore della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e locali commerciali esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale nei quali devono comunque essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme di cui all'art. 2.

Sono esclusi dal contributo le imprese non commerciali e gli enti pubblici.

Art. 6 MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è assegnato una tantum per intervento su locali o e singola porzione di immobile identificata da unica proprietà e utilizzati per l'attività commerciale con i seguenti limiti:

tipologia A = 50% del costo dell'intervento e fino ad un massimo di € 3.000,00 per singolo intervento.

tipologia B = 50% del costo delle attrezzature e fino ad un massimo di € 500,00 per singola domanda.

Non sono ammesse richieste separate per serie di interventi su singoli immobili e/o unità immobiliari.

Art. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Risultano beneficiari dei contributi coloro i quali:

Per la tipologia A:

eseguiranno gli interventi, per i quali risulta presentata la richiesta di titolo abitativo o quelli per i quali è prevista la presentazione del titolo abilitativo entro l'anno di riferimento. In ogni caso l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro l'anno di riferimento. La fine lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di inizio lavori.

Nel caso di istanze formulate da affittuari e/o conduttori dell'immobile, la validità della domanda sarà assicurata solamente se sottoscritta per conferma del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile in questione.

Per la tipologia B:

presenteranno apposita ricevuta di acquisto entro l'anno di riferimento.

2. I soggetti legittimati, di cui all' art.5, possono presentare o spedire domanda a mezzo raccomandata o PEC per l' accesso al contributo con l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 30 giugno di ogni anno, salvo eventuali proroghe che l'amministrazione, con motivato provvedimento potrà concedere.
3. La domanda, in carta da bollo (non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta da bollo) redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, dovrà pervenire entro la data di cui al precedente comma, corredata dalla documentazione, di seguito elencata:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47 in cui sia specificata l'ubicazione dell'immobile su cui si vuole intervenire, l'indicazione della via o piazza e del numero civico;
 - devono essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni;
 - l'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione e precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi da Enti Terzi, con specificazione degli importi;
 - preventivo complessivo di spesa inerente le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta di contributo, composto da computo metrico estimativo relativo alle eventuali lavorazioni edili e impiantistiche e dai preventivi relativi agli eventuali macchinari (ascensore, montascale, etc.) sottoscritti dalle ditte produttrici per la tipologia A e impegno di acquisto per la tipologia B;
 - relazione tecnica descrittiva con le soluzioni da adottare ed elaborati di progetto dei lavori – con dichiarazione di conformità alle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa eventuale deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che quelle disposte dall'art. 7 comma 5 del D.M. n.236 del 14/6/1989, da parte di tecnico iscritto all'Albo professionale, ai sensi dell'art.7, comma 3, del succitato decreto – illustranti lo stato dei luoghi precedente all'intervento e quello previsto a seguito dell'intervento;
 - autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione.
4. Nella domanda di contributo deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi nel soggetto onerato delle spese per la realizzazione dell'opera.
5. A ciascun richiedente, per una stessa funzione, **può essere erogato un solo contributo**, anche se la domanda può riguardare un insieme di opere funzionalmente connesse. Per opere funzionalmente connesse s'intende una pluralità di interventi volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad esempio adeguamento della porta d'accesso e superamento di gradini o dislivelli).

Art. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le domande verranno esaminate dallo sportello unico per l'edilizia e verranno poste in graduatoria in relazione alle disponibilità economiche previste dal bilancio comunale, in base alla sommatoria dei seguenti punteggi:

CRITERIO ANNO DI COSTRUZIONE

Da 6 a 1 punto in funzione dell'anno di costruzione:

- 1 punto: dal 1981 al 1989
- 2 punti: dal 1971 al 1980
- 3 punti: dal 1961 al 1970
- 4 punti: dal 1956 al 1960

5 punti: dal 1951 al 1955
6 punti: precedente al 1950

CRITERIO SUPERFICIE LORDA

Da 4 a 1 punto in funzione della superficie lorda dell'edificio commerciale:

1 punto: inferiore o uguale a 40 mq
2 punti: da 41 a 50 mq
3 punti: da 51 a 60 mq
4 punti: oltre 60 mq

CRITERIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

Attività professionale maturata nel medesimo settore dal titolare per almeno:

4 punti: 5 anni
6 punti: da 6 a 10 anni
8 punti: oltre 10 anni:

CRITERIO DELLA LOCALIZZAZIONE

10 punti: Sede dell'impresa in centro storico (come definito dal vigente PGT)
20 punti: Trasferimento o nuove aperture in centro storico

In caso di parità di punteggio verrà considerato l'ordine di arrivo delle domande.

Art. 9 AMMISSIBILITA'

1. Dopo la presentazione della domanda, il Settore Pianificazione - Ufficio Edilizia Privata, verificata la completezza della documentazione allegata all'istanza e la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la concessione del contributo, procede con **un primo sopralluogo tecnico**, per la valutazione della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare, nonché per l'accertamento dell'inesistenza dell'opera e del mancato inizio dei lavori. Detto riscontro sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva la possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni sospendendosi, in tal caso, i tempi di conclusione sino alla avvenuta integrazione. I termini per ultimare il procedimento, restano sospesi per tutto il tempo necessario per l'espletamento delle necessarie verifiche.
2. Dopo l'avvenuta comunicazione di fine lavori e la trasmissione della documentazione di cui al successivo art.11, effettuerà **un secondo sopralluogo** per accertare l'effettiva realizzazione delle opere, in conformità alle indicazioni contenute nella domanda di contributo. Detto riscontro sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento, fatta salva la possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni sospendendosi, in tal caso, i tempi di conclusione sino alla avvenuta integrazione. I termini per ultimare il procedimento, restano sospesi per tutto il tempo necessario per l'espletamento delle necessarie verifiche.
3. Ai fini del riconoscimento del contributo richiesto è necessario che gli interventi non siano stati eseguiti e che non vengano iniziati prima dell'esito di ammissibilità della domanda di contributo. Il riconoscimento del contributo è subordinato anche alla esecuzione delle opere nel rispetto delle normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che del D.M. n.236 del 14/6/1989, in conformità a quanto indicato nella domanda.

Art. 10 GRADUATORIA

A seguito dell'esito del primo sopralluogo, viene determinata l'ammissibilità o meno della domanda, dandone comunicazione al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della istanza.

Concluse tutte le procedure gli aventi diritto vengono inseriti in una graduatoria generale approvata dalla Giunta Comunale e affissa all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 11 MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'Ufficio competente, sulla base dei fondi effettivamente disponibili, individua, nell'ambito della predetta graduatoria, i soggetti che nell'anno potranno avere diritto a contributo e comunica al richiedente avente diritto l'ammissione del contributo, nonché il termine entro il quale dovrà essere presentata la documentazione di seguito riportata:

Per la tipologia A

- comunicazione di ultimazione dei lavori, a firma del richiedente;
- fatture quietanzate, descrizione analitica delle opere realizzate e indirizzo dell'immobile ove le opere sono state eseguite;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47, a firma del richiedente, redatta secondo il modello allegato, attestante la realizzazione dei lavori e la conformità delle opere realizzate alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/6/1989, fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'art.7, comma 5, dello stesso decreto, nonché a quanto indicato nella domanda di contributo;

Per la tipologia B

- trasmissione della fattura quietanzata di acquisto entro l'anno di riferimento.

A seguito dell'esito del secondo sopralluogo, si procede alla erogazione del contributo.

In caso di diniego del contributo, prima di procedere alla formalizzazione del diniego motivato, si dovrà provvedere alla comunicazione di cui all'art.10 bis della Legge 241/90 e s.m.i..

Art. 12 VIGILANZA

Lo sportello Unico per l'edilizia in coordinamento con la Polizia Locale, vigila affinché gli interventi siano regolarmente eseguiti ed esercita attività di sorveglianza. Qualora dall'attività di controllo dovessero emergere irregolarità tecniche e contabili, oppure nel caso di manifesta inadempienza o violazione di norme di legge, regolamenti o norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, la Giunta Comunale, previo motivato e documentato parere dello sportello Unico per l'edilizia, potrà disporre insindacabilmente la revoca del contributo.

È fatto salvo ogni diverso provvedimento sanzionatorio dovuto ai sensi di legge per gli abusi edilizi.

ART.13 DECADENZA, RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La mancata presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e della dichiarazione sostitutiva attestante la realizzazione dei lavori in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quanto indicato nella domanda di contributo, entro i termini stabiliti dall'Ufficio competente, comporta la decadenza del contributo medesimo;
2. L'avvenuto inizio dei lavori oggetto della richiesta di contributo prima dell'esito di ammissibilità della domanda comporta la decadenza del contributo medesimo;
3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene ridotto;
4. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultano conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso; allo stesso modo la revoca è disposta in caso di mancato rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie;

5. Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di decadenza, riduzione o revoca del contributo sono utilizzate a scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.

ART.13 LIMITI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per quanto non esplicitato in questo Regolamento, faranno fede le normative vigenti in materia.

Art. 14 NORMA FINANZIARIA

Per il finanziamento degli interventi di cui al presente regolamento, è istituito nel bilancio comunale un fondo il cui ammontare viene stabilito ogni anno.

Art. 15 ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:

1. istanza richiesta contributo;
2. Modello di dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000) da allegare alla richiesta di contributo;
3. istanza di comunicazione ultimazione lavori;
4. Modello di dichiarazione sostitutiva da allegare alla comunicazione di ultimazione lavori